



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

R.G.L. n. 1996/2025

G.L. Dott. D'ancona

udienza 10.12.2025

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sez. Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

EX ART. 414 C.P.C.

Per il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO e per quanto occorrer possa per i suoi organi periferici l'U.S.R. Emilia Romagna- Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, I.I.S. "Manfredi Tanari" di Bologna in persona del Ministro e dei Dirigenti pro tempore rappresentati e difesi nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott.ssa Daniela Bazzoni, dipendente del Ministero dell'Istruzione, in servizio presso l' Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna, via De' Castagnoli, 1, pec:uspbo.contenzioso@postacert.istruzione.it.

RESISTENTI

CONTRO

Antonio Labanca, nato a Polla (SA) il 15.02.1990, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13H703O, unitamente al quale elett.te domicilio in Salerno alla Via S. Mobilio n. 9

RICORRENTE





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Con il ricorso cui si resiste si chiede a codesto Ill.mo Tribunale di :

1)- disapplicare/annullare il decreto prot. n. 0010604/2024 del 10.09.2024 con cui l'I.I.S. Manfredi - Tanari di Bologna, in persona del Dirigente p.t., quanto al profilo di Assistente Amministrativo, ha disposto l'approvazione delle graduatorie definitive di Circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA e per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente all'immediata corretta RIdeterminazione del punteggio con conseguente Ricollocazione ancorchè figurativa nella graduatoria valida per il triennio 2024-2027 con il punteggio di 28;

2)- disapplicato/annullato il decreto prot. n. 0010604/2024 del 10.09.2024 con cui l'I.I.S. Manfredi - Tanari di Bologna, in persona del Dirigente p.t., quanto al profilo di Assistente Amministrativo, ha disposto l'approvazione delle graduatorie definitive di Circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA e dichiarato il diritto del ricorrente all'immediata corretta RIdeterminazione del punteggio con conseguente Ricollocazione ancorchè figurativa nella graduatoria valida per il triennio 2024-2027 con il punteggio di 28, dichiarare il diritto alla attribuzione del punteggio di servizio di cui alla detta annualità (2024/2025) unitamente allo stipendio tabellare equivalente per l'importo pari a circa € 20.000 ovvero al maggior o minor importo deciso dal Giudicante condannando le Amministrazioni resistenti, in solido, al risarcimento del danno equivalente alle mensilità non percepite a far data dalla conferibilità dell'incarico a tempo determinato (01.09.2024) per l'importo pari ad a circa € 20.000,00 (ovvero un'annualità piena non percepita) oltre ratei di 13°, TFR e ferie non godute ovvero alla misura determinata previo esperimento di specifica CTU ovvero rimessa alla valutazione equitativa dell'On. Giudicante in uno all'attribuzione del punteggio maturato per l'intera annualità;

3)- disapplicato/annullato il decreto prot. n. 0010604/2024 del 10.09.2024 con cui l'I.I.S. Manfredi - Tanari di Bologna, in persona del Dirigente p.t., quanto al profilo di Assistente Amministrativo, ha disposto l'approvazione delle graduatorie definitive di Circolo e d'istituto di III fascia del personale ATA, e dichiarato il diritto del ricorrente alla attribuzione del punteggio di servizio di cui alla detta annualità (2024/2025), condannare le Amministrazioni resistenti, in solido, al riconoscimento della sussistenza del requisito (24 mensilità) utile all'inserimento nella graduatoria ATA 24 mesi e, per l'effetto, ordinare la utile collocazione nella detta graduatoria, dichiarare il diritto alla convocazione per la stipula di contratto a tempo indeterminato e, per l'effetto, il diritto al risarcimento del danno equivalente alle mensilità non percepite a far data dalla conferibilità dell'incarico a tempo indeterminato (01.09.2025) per l'importo pari ad a circa € 20.000,00 oltre ratei di





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

13°, TFR e ferie non godute ovvero alla misura determinata previo esperimento di specifica CTU ovvero rimessa alla valutazione equitativa dell'On. Giudicante in uno all'attribuzione del punteggio maturato per l'intera annualità;

4)- emanare tutti i provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare il pieno riconoscimento degli interessi e diritti del ricorrente, ordinando all'Amministrazione Scolastica di adottare tutti i provvedimenti necessari e utili diretti a garantire il pieno corretto inserimento del ricorrente nelle predette graduatorie nonché ad adottare ogni provvedimento propulsivo affinché le amministrazioni resistenti emanino tutte le determinazioni consequenziali al predetto riconoscimento.

Con il presente atto, il Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro pro tempore e dei dirigenti pro-tempore, come sopra rappresentato e difeso si costituisce nel presente giudizio contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto, per quanto di seguito esposto.

Fatto

1. il ricorrente, in data 18-06-2024 presentava domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi del D.M. n. 89 del 21 maggio 2024. Con tale domanda, presentata all'I.I.S. MANFREDI – TANARI di Bologna, chiedeva in particolare la conferma/aggiornamento per la graduatoria di assistente amministrativo (all.1).
2. In base a quanto dichiarato in tale domanda il ricorrente veniva iscritta nelle graduatorie di assistente amministrativo, **con punti 16,50**. all. 2

Diritto





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

1. Improcedibilità del ricorso.

L'eventuale accoglimento delle domande avanzate dalla controparte verrebbe inevitabilmente ad incidere sulla posizione di soggetti terzi, non evocati nel presente giudizio, segnatamente coloro che sono inclusi nelle graduatorie di istituto in cui pure è inclusa la ricorrente con un punteggio pari o inferiore a punti 16,50.

La controversia in esame rappresenta infatti una ipotesi di litisconsorzio necessario, senza che tuttavia sia stata consentita la partecipazione al giudizio di tutte le parti necessariamente coinvolte. Non vi può essere infatti dubbio sulla ricorrenza dell'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in questione, nel quale si chiede il riconoscimento del diritto all'assegnazione di una cattedra di cui altri docenti sono titolari o avrebbero diritto ad esserlo. L'art. 102 c.p.c dispone, infatti, che "se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbano agire o essere convenute nello stesso processo". Non si può dubitare che nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 102 c.p.c., come affermato anche dalla giurisprudenza che così ha pronunciato: "L'integrazione necessaria del contraddittorio è imposta allorché la formulazione della domanda attorea coinvolga necessariamente la posizione di coloro che hanno ottenuto il posto o che lo otterrebbero in luogo dei ricorrenti, cosicché all'accoglimento della domanda consegua la sostituzione di un dipendente all'altro (Cass. sez. lav. 24.7.1991 n. 8290, in Giust. Civ. 1992, I, 1320; ed ancora, Cass. n. 3183/90; Cass. n. 6184/90; Cass. n. 466/92; Cass. n. 11943/92; Cass. n. 5315/96; Cass. 12128/98)".

2. Carenza di fondamento della domanda .





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Controparte lamenta la mancata valutazione dei servizi prestati negli aa.ss. 2021- 2024 **non dichiarati nella domanda dallo stesso presentata**, dei quali, a suo dire, l'Amministrazione avrebbe dovuto tenere conto in base al principio del soccorso istruttorio.

Tale censura è del tutto inconferenti nel caso che ci occupa nel quale non sono in questione provvedimenti e procedimenti amministrativi, bensì, come ormai pacifico in Giurisprudenza, il diritto all'inserimento in una graduatoria e l'attribuzione di un punteggio in “.... .. un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato” (cfr.: Cass. Sezioni Unite, Ord. 8/2/2011, n. 3032; Cons. di Stato – Ad. Plen. – sent. 12/7/2011, n. 11).

Ciò premesso si evidenzia che il soccorso istruttorio ha lo scopo di pervenire, in un'ottica di collaborazione tra pubblica amministrazione e privato, ad una più rapida e deformalizzata istruttoria nell'ambito dei procedimenti amministrativi.

Nel caso di specie, tuttavia, oltre a non sussistere alcun provvedimento amministrativo vero e proprio, non si lamenta la mancata collaborazione istruttoria della Pubblica Amministrazione, bensì che la Pubblica amministrazione non abbia operato una modifica alla domanda presentata dal ricorrente, al solo scopo di far conseguire all'interessato una migliore utilità.

Invero, la domanda, pur perfettamente valida e completa, si è a posteriori rivelata meno favorevole di quanto avrebbe potuto essere, laddove il ricorrente avesse inserito ulteriori titoli di cui si dichiara in possesso. Chiedendo, a termini di procedura scaduti, l'arricchimento della propria domanda con i suddetti titoli, Egli ha avanzato una pretesa estranea all'istituto del “soccorso istruttorio”, non fondata su alcuna norma giuridica ed incompatibile con la regolamentazione delle graduatorie d'istituto.

Nel caso di specie la domanda proposta dal ricorrente appariva regolare e completa sotto un profilo formale e sostanziale. Accogliere la tardiva richiesta di rettifica della domanda





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

significava permettere l'illegittima integrazione della stessa a termini scaduti, ledendo irrimediabilmente la par conditio tra i candidati iscritti.

Invero, ciò che si chiedeva all'Amministrazione allora e al Tribunale oggi non è di applicare il soccorso istruttorio e dunque di regolarizzare una domanda incompleta (mancanza della carta d'identità, mancata indicazione del giorno o del voto di laurea, pur avendo dato in domanda di essere in possesso del titolo, ecc...).

Ciò che si chiede è valutare dei nuovi titoli, mai dichiarati prima, ottenendo un maggior punteggio e modificando la graduatoria a termini ampiamente scaduti.

In un caso del tutto analogo **la locale Corte d'Appello con sent. 487/2023 -all. 3,** confermando una sentenza di questo Tribunale ha chiarito:

6. Fuor di luogo appare la riproposizione della tesi della doverosa applicazione da parte della P.A. di un (per più versi malinteso) “soccorso istruttorio” ovvero della integrabilità da parte della stessa P.A. della domanda carente in quanto il dato mancante era nella sua disponibilità: atteso che l'art. 6, co. 5, del D.M. n. 50 / 2021 disciplina esclusivamente le modalità di controllo delle domande; atteso che la circoscrizione della portata dell'art. 6 della legge n. 241 / 1990 definita dal primo Giudice è conforme all'interpretazione, qui condivisa, resa dalla giurisprudenza amministrativa (v. C.d.S. A.P. sent. n. 9 / 2014 e C.d.S. sent. n. 7975 / 2019, sol che si presti attenzione agli elementi differenziali evidenziati in motivazione); atteso che, comunque, nella presente fattispecie non vengono in rilievo provvedimenti e procedimenti amministrativi, bensì il





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

diritto all'inserimento in una graduatoria e l'attribuzione di un punteggio in "un atto che, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritto ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, co. 1), non può che restare compreso tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato" (v. Cass. S.U. ord. n. 3032 / 2011 e C.d.S. A.P. sent. n. 11 / 2011), atti rispetto ai quali, ed in particolare agli atti di gestione della graduatoria, il sindacato giurisdizionale si appunta sulla loro conformità alle norme che li disciplinano e non anche alle leggi che disciplinano i provvedimenti amministrativi e il sotteso procedimento.

Dirimente è poi la considerazione che i doveri di correttezza, imparzialità, trasparenza e diligenza dell'Amministrazione, in pro' degli aspiranti all'iscrizione nelle graduatorie, è specificamente tutelato nella fattispecie in esame dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie e dalla loro reclamabilità, come opportunamente declinata nella sua portata ed ampiezza nella nota dirigenziale del 23.7.2021 sopra trascritta.

In proposito appare infine condivisibile il richiamo, rinvenibile nella giurisprudenza amministrativa (v. C.d.S. sent. n. 96 / 2019), al principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, secondo cui "con riferimento alle procedure comparative di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza – specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità – rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti".





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Anche il locale T.A.R. in caso analogo ha così chiarito: ***nel caso di cui si discute, nemmeno sia possibile invocare il soccorso istruttorio, vigendo nella materia in esame il principio di autoresponsabilità del concorrente all'atto dell'indicazione dei titoli posseduti nell'ambito di una procedura selettiva***; Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna ord. 411 del 18/12/3034 -all.4 -.

Rispetto a tali atti , ed in particolare agli atti di gestione della graduatoria, il sindacato giurisdizionale si appunta sulla loro conformità alle norme che li disciplinano e non anche alle leggi che disciplinano i provvedimenti amministrativi e il sotteso procedimento. In tal senso si è pronunciato anche codesto Tribunale con Sentenza n. 635/2019 pubbl. il 08/10/2019 (all. 6).

Nel caso di specie le norme di riferimento sono contenute nell' **D.M. 89 del 89 del 21 maggio 2024** (all.5), che per quanto di interesse così prevede:

• **all'Articolo 5** (*Modalità di presentazione delle domande*)

. *Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico sono prodotte unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Tutte le informazioni utili ai fini dell'accesso al sistema POLIS e al servizio specifico "Istanze on line" sono rinvenibili all'indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.*

. *omissis*





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

3. *La domanda è indirizzata all'istituzione scolastica scelta dall'aspirante per la valutazione dell'istanza (...).*
4. *omissis*
5. *Gli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto.*
6. *-10 omissis*
11. ***L'aspirante deve specificare, nella domanda di inserimento, i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio e del riconoscimento delle preferenze. (...)***
- 12-13 *omissis.*

• ***all'art. 6 (Dati contenuti nel modulo di domanda - Validità - Controlli)***

- . *Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L'aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR o l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia*





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

. omissis

. ***Nell'istanza di partecipazione, l'aspirante dichiara:***

a.b.c.d omissis.

f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente decreto;

4. Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

5. Il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione.

6. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine e/o in modalità difformi da quelle indicate nel presente decreto.

8. omissis

9. Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Per la valutazione delle domande, dei titoli e per l'attribuzione del punteggio le istituzioni scolastiche utilizzano l'applicazione telematica resa disponibile dall'Amministrazione.

10-15 omissis.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Dalle disposizioni sopra riportate risulta evidente che tutta la procedura di costituzione delle graduatorie di istituto si basa sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti all'inserimento nelle stesse ed è interamente informatizzata nel rispetto delle disposizioni sull'amministrazione digitale attualmente vigenti.

Orbene, come risulta dalla domanda prodotta dal ricorrente **i titoli di cui rivendica la valutazione non sono stati dallo stesso dichiarati nella domanda predetta**, circostanza che ne ha precluso la valutazione.

Il punteggio allo stesso attribuito dal sistema informatico, è stato determinato valutando i titoli dichiarati nella domanda inoltrata, così come espressamente previsto dall'art. 6, comma 9 sopra riportato.

Nè dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione (28 giugno 2024) era possibile modificare la domanda integrandola con i servizi in questione in accoglimento della richiesta avanzata dal ricorrente in data 17.7.2024.

Come chiarito dalla Giurisprudenza *l'ammissibilità di dichiarazioni postume, ossia oltre il termine di presentazione delle domande, si risolverebbe in una violazione della par condicio dei candidati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7975/2019) - doc. 7.*

In caso in parte analogo la Giurisprudenza ha altresì affermato: *parte ricorrente non ha rilasciato alcuna dichiarazione con riferimento ai periodi di servizio espletati, nonostante l'indubbia facilitazione offerta dal sistema informatico nel quale gli stessi risultavano essere già caricati. A venire in rilievo, pertanto, non è un'ipotesi di dichiarazione incompleta ovvero un caso di titolo dichiarato ma non allegato, quanto piuttosto una **circostanza in cui sussiste un difetto assoluto della dichiarazione**. Vizio, peraltro, non evincibile ictu oculi da parte della p.a., tenuto conto che il mancato*





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

*inserimento del flag a fianco ai periodi di servizio precaricati ne ha determinato il mancato salvataggio, rendendoli non più visualizzabili all'interno della domanda inviata all'Amministrazione. Nessun profilo di manifesta incompletezza o di discrasia avrebbe dunque potuto essere rilevato dall'esame della domanda ricevuta dall'USR ai fini della determinazione del punteggio da attribuire alla candidata..... l'incompletezza della domanda, avrebbe potuto invece essere facilmente rilevata dalla ricorrente, mediante un controllo successivo da effettuarsi sulla ricevuta della domanda rilasciata dal sistema informatico, allegata all'odierno ricorso. **Appare pertanto evidente che un atteggiamento più attento e prudente non solo, e non tanto, in sede di compilazione della domanda ma anche in sede di successiva verifica sulla completezza dei dati ivi inseriti, avrebbe consentito alla stessa di non incorrere in errore o, comunque, di poter riparare allo stesso prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.** (T.A.R. Lazio Sentenza 10/12/2020 n° 13260).- doc. 8-.*

Non vi è stato , pertanto, nel caso di specie alcun errore od omissione attribuibile all'Amministrazione, ma una dichiarazione incompleta del ricorrente *confliggente con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della domanda* (Cons. stato sez. IV, 04/10/2018, n. 5697; Cons. stato sez. IV, 04/10/2018, n. 5698) .

Ciò posto, quanto alla domanda relativa al mancato inserimento nella graduatoria permanente detta dei 24 mesi , utilizzata per le immissioni in ruolo, si evidenzia che l'ultimo nominato senza riserva con decorrenza 1/9/2025 era collato al posto n. 29 di detta graduatoria con 43,5 punti ; pertanto controparte non avrebbe comunque avuto alcun titolo all'assunzione rivendicata – all.9-.





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio V - Ambito Territoriale di Bologna

Ne segue che l'Amministrazione non può essere ritenuta in alcun modo responsabile della mancata valutazione dei servizi non dichiarati dalla controparte e la totale carenza di fondamento di tutte le domande dalla stessa avanzate, ivi comprese le domande risarcitorie **non sorrette da alcuna prova anche in relazione al quantum.**

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'ecc.mo Giudice del Lavoro adito:

- dichiarare il ricorso improcedibile
- respingere il ricorso siccome infondato

con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Si producono gli atti sopra indicati.

Bologna, 28 novembre 2025.

Il Funzionario del M.I.M.

Dott.ssa Daniela Bazzoni

